



Comune di Sant'Olcese

SETTORE SOCIALE

BANDO FONDO LOCAZIONI 2020

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

ARTICOLO 1 – REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione primaria, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza esclusiva. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Il richiedente al momento della domanda deve essere residente nel Comune di Sant'Olcese, anche nel caso in cui la residenza per la locazione per la quale viene richiesto il contributo fosse stata in un altro Comune.

Non sono ammesse richieste di contributo relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 7.800,00 euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Sant'Olcese;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A/9, A10 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla

DGR n. 613 del 25/07/2018 (“Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza”), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) o ISEE corrente del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=;

oppure

valore I.S.E.E. non superiore a € 35.000,00= e contestuale perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente e dichiarazione del fatto che non si dispone di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Tale situazione dovrà essere comprovata con idonea documentazione da presentarsi all'atto della domanda di contributo;

- g) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

ARTICOLO 3 – DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate **ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2021** on line mediante la piattaforma <https://solidali.welfarex.it/Sant'Olcese>, accessibile anche mediante smartphone.

Solo ed esclusivamente i cittadini impossibilitati ad inoltrare la domanda in autonomia mediante l'utilizzo di tale piattaforma saranno supportati – previo appuntamento – dagli operatori del Settore Sociale del Comune di Sant'Olcese, Piazza Marconi 40.

Alle domande devono essere allegate:

- a) dichiarazione I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente in corso di validità e riguardante tutti i componenti residenti nell'alloggio alla data dell'emanazione del bando comunale;
- b) in caso di valore I.S.E.E. compreso tra € 16.700,00= e € 35.000,00= e contestuale perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente dovranno essere presentati documentazione comprovante tale riduzione del reddito IRPEF e dichiarazione del fatto che non si dispone di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- b) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2020 al netto delle spese di amministrazione per le mensilità effettivamente sostenute. In assenza di tale documentazione possono essere presentati bonifici, o dichiarazione del locatore attestante l'avvenuto pagamento del canone (nel caso di dichiarazione del locatore dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del locatore stesso). Saranno ammesse solo le documentazioni di pagamento effettuate da persone residenti nell'alloggio e quelle riportanti la causale del versamento;
- c) permesso o carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- d) attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Lgs. N.30 del 6.2.2007 – C.M. n.19 del 6.4.2007

Verranno rigettate le domande prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere a) e b), in quanto la mancanza di tale documentazione non consente il calcolo del fabbisogno.

ARTICOLO 4 - GRADUATORIA

Entro il 30 aprile 2021 il Comune procede all'istruttoria delle pratiche e alla formazione dell'elenco degli idonei e ad emanare il provvedimento di approvazione dei contributi effettivi da erogare agli aventi diritto.

I contributi teorici saranno rideterminati in base alle risorse effettivamente disponibili, ovvero € 18.634,48. Gli stessi verranno tutti in pari misura diminuiti della quota percentuale risultante dal rapporto tra il Fondo assegnato rispetto al fabbisogno teorico comunicato.

I cittadini che dopo la presentazione della domanda variano residenza devono comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali il nuovo indirizzo per una corretta liquidazione del contributo.

ARTICOLO 5 - CONTROLLI

Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza, ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 e della Circolare 11.11.2002 n° 393000 Comando generale della Guardia di Finanza e l'Amministrazione Comunale, in caso di dichiarazioni accertate come non veritiere:

- escluderà il richiedente dalla graduatoria e dal beneficio economico;
- nel caso di avvenuta liquidazione, richiederà la restituzione del contributo concesso;
- procederà con denuncia alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 6 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RESIDUI

L'Amministrazione Comunale destinerà le risorse che eventualmente dovessero avanzare dal presente bando per contribuire alle spese di locazione, di amministrazione di condominio, di utenze per l'utenza che accederà a servizio sociale, secondo i criteri di cui ai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 7 – TUTELA DEI DAI PERSONALI

Si allega informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/67.

ARTICOLO 7 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE RIVOLGERSI A:

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Olcese
dal lunedì al venerdì esclusivamente
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero 010.72.67.163 oppure 010.72.67.113
o tramite mail all'indirizzo settore.sociale@comune.santolcese.ge.it

La Responsabile del Settore Sociale
Dott.ssa Romina Ciaccia